

Alla Corte costituzionale la legge siciliana che obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse dalla Regione anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica e sull'equilibrio dei bilanci pubblici.

**Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 556 – Pres. De Nictolis, Est. Modica de Mohac**

**Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Regione Sicilia – Obbligo dei Comuni di assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse dalla regione – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. 9.5.1986 n. 22 della Regione siciliana, per contrasto con gli artt. 117 lett. 'e', e 119, primo, secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo della Costituzione, nonché con l'art. 15, secondo comma dello Statuto regionale siciliano, unitamente o separatamente considerati, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale, e ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull'equilibrio dei bilanci pubblici (non ostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica) (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in epigrafe il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – chiamato a pronunciarsi in appello sulla legittimità del decreto del Presidente della Regione Siciliana che, su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ha dichiarato l'estinzione della Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab) "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II" di Castellammare del Golfo, disponendo, nello stesso tempo, la devoluzione del patrimonio dell'IPAB suddetta al medesimo comune, con consequenziale subentro di quest'ultimo in ogni rapporto attivo e passivo ed assorbimento del personale del disciolto istituto - ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le q.l.c. rivolte nei confronti dell'art. 34 della legge regionale siciliana 9 maggio 1986, n. 22, con particolare riferimento al suo comma 2, il quale prevede che *“in subordine [rispetto alla fusione con altre IPAB anch'esse proprietarie di strutture non utilizzabili o non riconvertibili] l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”*.

La vicenda oggetto del giudizio di appello, in seno al quale è sorta la questione di costituzionalità, può essere così sintetizzata:

- l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione siciliana chiedeva al Comune di Castellammare del Golfo il parere in ordine all'estinzione dell'IPAB "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo", con consequenziale subentro dell'Amministrazione comunale in tutti i rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità del rapporto d'impiego con i dipendenti già facenti capo all'Ente assistenziale;
- sia la Giunta Municipale (deliberazione n. 398 del 5 dicembre 2013) che il Consiglio comunale (deliberazione n. 93 del 10 dicembre 2013) esprimevano parere sfavorevole in ordine all'ipotesi di devoluzione di ogni rapporto attivo e passivo dell'Ipab in capo al Comune;
- nonostante ciò, con decreto n. 179 del 10 maggio 2016, il Presidente della Regione Siciliana disponeva l'estinzione della Ipab in questione, stabilendo la devoluzione al Comune di "ogni rapporto attivo e passivo" e l'"assorbimento" del personale dipendente in capo all'Ente locale, cui faceva seguito la nomina di un "Commissario Straordinario" con il compito di provvedere alla immediata esecuzione del citato decreto presidenziale;
- il Comune di Castellammare del Golfo impugnava il decreto presidenziale e gli atti connessi dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, lamentando: difetto di istruttoria e motivazione, anche in ordine al discostarsi degli atti gravati dai pareri richiesti (primo motivo); illegittimità dell'automatico trasferimento del personale della I.P.A.B. nei ruoli organici dell'Ente locale, in quanto confliggente con i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali (secondo motivo); illegittimità degli atti impugnati almeno nella parte in cui prevedono l'assorbimento del personale che non sia stato reclutato tramite pubblico concorso (terzo motivo);
- nell'ambito del citato terzo motivo di impugnazione, in via subordinata, il Comune sollevava anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2, della l.r. n. 22/1986 per contrasto con gli artt. 81, 97, comma 1 e 3, 117 e 119 della Costituzione, deducendo che l'automatico subentro dell'ente locale in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ipab, a prescindere dalla verifica dei limiti di spesa per le assunzioni e della modalità di assunzione del personale, confliggerebbe con i principii e con le disposizioni introdotte dalle predette norme costituzionali;
- nel giudizio di primo grado si costituivano, per resistere al gravame, la Regione Sicilia e alcuni dipendenti dell'Ipab; con sentenza n. 2122 del 4 settembre 2017 la Terza Sezione del T.a.r. accoglieva il ricorso del Comune di Castellammare del Golfo, con annullamento degli atti impugnati; in particolare il primo Giudice riteneva fondato il primo motivo (stante la natura discrezionale dell'atto gravato e la conseguente necessità di interlocuzione con il Comune), riteneva fondato

anche il secondo motivo (stante il rischio di un incremento della dotazione organica dell'ente locale, senza un raccordo con la normativa statale in materia di spesa del personale), così come riteneva fondato il terzo motivo (stante la mancata di specifica istruttoria sulle modalità di assunzione del personale da parte dell'Ipab);

- i dipendenti dell'Ipab parti del giudizio di primo grado appellavano la citata sentenza e il C.g.a., nella ordinanza in rassegna evidenziava che *“la causa non possa essere decisa senza sollevare incidente di costituzionalità, nei termini che seguono”*.

II. – Nell'ordinanza in rassegna il C.g.a. giunge ad enucleare la questione di costituzionalità di cui alla massima sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) l'art. 4, lettera 'm' dello Statuto della Regione siciliana attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di *“pubblica beneficenza ed opere pie”* e la suddetta Regione ha disciplinato con la legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 le modalità di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia:
  - a1) l'art. 34, comma primo, di tale legge prevede il procedimento regionale di fusione tra Ipab proprietarie di strutture non utilizzabili o non riconvertibili;
  - a2) l'art. 34, comma secondo, stabilisce invece, in subordine, l'estinzione delle Ipab non suscettibili di fusione, con l'ulteriore previsione che *“i beni patrimoniali [delle Ipab] sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”*; il menzionato secondo comma attribuisce - quindi - alla Regione il potere di accertare se le Ipab non siano più in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonché di decidere se debbano essere soppresse; decisione dalla quale consegue automaticamente sia la devoluzione dei beni patrimoniali che il trasferimento del personale della soppressa istituzione al Comune territorialmente competente;
- b) nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, da cui discende il corollario secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all'evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché - ovviamente - per il caso di trasferimento di personale;
- c) l'autonomia finanziaria dei Comuni e il *“principio di correlazione fra funzioni e risorse”* è desumibile - oltre che dalla logica giuridica (e dunque dal *“principio*

di ragionevolezza” al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale) - dall'intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale e in particolare dall'art. 119 Cost., le cui previsioni mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali a prescindere da ogni delimitazione territoriale, per cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario:

- c1) l'art. 119, comma 1, Cost. stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e tale norma organizzativa di base è stata disattesa dal legislatore siciliano, il quale con il quarto comma (*rectius* secondo) dell'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo ad incidere “estemporaneamente” sull'autonomia finanziaria dei Comuni; al di fuori da ogni programmazione finanziaria locale, infatti, si consente, con semplici atti provvedimentali adottati dall'Amministrazione regionale, di determinare sostanziali modifiche ai bilanci comunali e deroghe alle leggi finanziarie statali e regionali e finanche alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non ostante quest'ultima abbia natura di “legislazione di principio”;
- c2) l'art. 119, comma 5 (*rectius* 4) Cost., stabilisce che “*le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni (... omissis ...) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite*”, e pure tale principio costituzionale sembra essere stato disatteso dal legislatore siciliano, il quale con il quarto comma (*rectius* secondo) dell'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle sopresse Ipab e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo;
- c3) l'art. 119, comma 6 (*rectius* 5) Cost. stabilisce che “*... per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni ...*”, principio (invero connesso al precedente) che sembra - anch'esso - violato dal legislatore siciliano, il quale con l'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo a devolvere ai Comuni coinvolti nel processo di ‘acquisizione forzosa’ in esame, una serie di compiti volti al perseguimento di “scopi diversi” da quelli corrispondenti al

“normale esercizio delle loro funzioni”, senza dotarli della necessaria provvista finanziaria;

- d) anche ove si prescinda dalla questione della (piena o parziale) applicabilità ai Comuni siciliani delle disposizioni contenute nell’art. 119 della Costituzione, il “principio della correlazione fra funzioni e risorse” costituisce un principio immanente e pervasivo del sistema costituzionale, desumibile - per quanto attiene alla Regione siciliana - anche dall’art. 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano (che afferma che nella Regione gli enti locali sono “dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”); e pertanto l’art. 34 della legge regionale in esame si rivela comunque in contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale (come lo sono le norme dello Statuto regionale siciliano);
- e) la Corte costituzionale ha già affermato che le norme di legge sono da considerare costituzionalmente illegittime - in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione quando determinano i seguenti due effetti:
  - e1) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”;
  - e2) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio, come potrebbe verificarsi nel caso di specie ogniqualvolta il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa I.P.A.B. verso il Comune obbligato ad assumerli e/o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti, determinino spese impreviste e/o che non possano trovare adeguata copertura in bilancio;
- f) l’art. 34 cit. si pone in contrasto anche con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica (nella specie: art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in l. n. 114 del 2014; art. 1, comma 228, della l. n. 208 del 2015) già ritenuta dalla Corte costituzionale prevalente sulle leggi regionali e comunque applicabile in tutto il territorio nazionale (dunque anche nelle Regioni a statuto speciale) in quanto espressione del (già menzionato) “principio fondamentale” secondo cui - in forza degli artt. 119, secondo comma, e 117 lett. ‘e’ della Carta costituzionale - spetta allo Stato il coordinamento della finanza pubblica; l’art. 34 cit. è da ritenere costituzionalmente illegittimo anche sotto questo profilo, perché idoneo a “scompaginare” la politica di contenimento delle assunzioni come misura volta a perseguire il riequilibrio finanziario;
- g) la soluzione della indicata questione di legittimità costituzionale si appalesa rilevante in quanto pregiudiziale ai fini della decisione della causa, posto che

dai destini della norma regionale derivano i destini dell'impugnato provvedimento e dunque del giudizio pendente in appello innanzi al Giudice amministrativo, né appare corretto procedere direttamente ed immediatamente ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" dell'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 che valorizzi la rilevanza ostativa del parere negativo espresso dal Comune e che pertanto elimini ogni "rilevanza" della ventilata questione ai fini della decisione della causa:

- g1) l'art. 34 cit. ha una chiarezza che non consente - posto che *in claris non fit interpretatio* - alcuna interpretazione teleologica, non essendo indicato che il parere comunale sia vincolante o parzialmente vincolante (oltre che obbligatorio) su determinati punti;
- g2) per procedere ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" di una norma, deve comunque sussistere un certo spazio di indeterminatezza della pericope (oggetto dell'operazione ermeneutica), un minimo di intrinseca elasticità del testo che consenta all'interprete di intenderlo in un senso anziché in un altro (in modo che la portata del precetto normativo risulti infine estesa, ridotta o condizionata);
- g3) né, d'altra parte - per escludere la rilevanza della questione ai fini della decisione della causa - si potrebbe sostenere che a fronte di un parere sfavorevole (in ordine alla necessità di sopprimere la I.P.A.B.) del Comune occorre, per provvedere in contrario avviso, una "motivazione rinforzata", e che nella fattispecie l'Amministrazione regionale non la ha fornita; invero nella fattispecie dedotta in giudizio la motivazione fornita dall'Amministrazione regionale si appalesa sufficiente in quanto proporzionata alle laconiche ed inconsistenti motivazioni con le quali il Comune aveva ritenuto di poter giustificare il suo parere sfavorevole;
- g4) né può interpretarsi la norma nel senso che l'assorbimento del personale debba avvenire solo nell'ambito dei c.d. "limiti assunzionali", stante il consolidato orientamento della Corte dei conti, secondo cui nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico, derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta, non si ritiene applicabile il limite assunzionale previsto dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- h) sulla natura giuridica delle IPAB, nella loro complessa evoluzione normativa, cfr. Cass. civ., sez. un. (ordinanza 6 maggio 2009, n. 10365, in *Foro it.*, 2010, I, 537, con nota di D'AURIA cui si rinvia per ogni approfondimento); questi i passaggi fondamentali:
- h1) legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi), che ricondusse nell'ambito degli enti pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza (Ipab), dando vita a un «monopolio pubblico» dell'assistenza;
  - h2) dopo l'entrata in vigore della Costituzione (il cui art. 38, ultimo comma, ha riconosciuto la libertà dell'assistenza privata e, quindi, il diritto dei privati di istituire enti di assistenza), con la legge n. 132/68 (riforma ospedaliera) e, poi, con la legge n. 833/78 (che istituì il servizio sanitario nazionale) le istituzioni per l'assistenza ospedaliera sorte ad iniziativa dei privati vennero sottratte alla disciplina della legge Crispi, mentre ad essa, invece, rimasero assoggettate le istituzioni a carattere regionale e infraregionale;
  - h3) la Corte costituzionale è più volte intervenuta, fino alla sentenza 7 aprile 1988, n. 396 (in *Foro it.*, 1989, I, 46, con nota di SARACCO), che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 6972/1890, per violazione dell'art. 38, ultimo comma, Cost. nella parte in cui non prevedeva che le Ipab regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora avessero tutti i requisiti di un'istituzione privata («riprivatizzazione» delle Ipab che non presentassero le caratteristiche proprie degli enti pubblici);
  - h4) successivamente, il d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (G.U. 23 febbraio 1990, n. 45) stabilì (art. 1, 3° comma) che fossero riconosciute di natura privata le Ipab in ordine alle quali venisse alternativamente accertata la sussistenza del «carattere associativo» (lett. a), del «carattere di istituzione promossa e amministrata da privati» (lett. b), dell'«ispirazione religiosa» (lett. c), indicando altresì, in via esemplificativa, gli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto procedere ad accertare ciascuno dei tre caratteri;
  - h5) dopo Corte cost. 396/88 cit., e il d.p.c.m. 16 febbraio 1990 cit., la Corte di cassazione ha ritenuto che l'accertamento della natura pubblica o privata delle Ipab va condotto tenendo conto delle concrete caratteristiche dell'istituzione volta a volta considerata e avvalendosi

dei tradizionali criteri giurisprudenziali utilizzati ai fini della distinzione tra enti pubblici ed enti privati

- h6) da ultimo, il d.lgs. 207/01 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 l. 328/00) ha previsto la trasformazione delle Ipab operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali in istituti pubblici di assistenza o in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- i) sulle Ipab e la evoluzione del sistema di assistenza si vedano, in dottrina, E. FERRARI, *I servizi sociali*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, II ed., Milano, 2003, I, 891; M. BERGOMI, *Il lungo viaggio delle IPAB. Verso un nuovo genus di persone giuridiche private di pubblica utilità, espressione del pluralismo istituzionale*, in *Contratto e Impr.*, 2005, 3, 1204; A. LOPEZ, *Le (ex) Ipab sono organismi di diritto pubblico?* in *Enti non profit*, 2012, fasc. 2, 5; G. FRANCHINA, *Osservazioni in tema di natura giuridica delle Ipab e questioni di giurisdizione* in *Foro amm.-Tar*, 2013, 333 ss.;
- j) sulla nozione di coordinamento della finanza pubblica cfr. Corte cost., 4 luglio 2017, n. 154, Corte cost., 27 giugno 2017, n. 151 e Corte cost., 30 marzo 2017, n. 62 (in *Foro it.*, 2019, I, 91, con nota di D'AURIA, che rileva come tutte e tre le sentenze evidenziano la legittima fissazione, da parte dello Stato, dell'onere che le autonomie speciali sono tenute a sostenere quale contributo agli obiettivi della finanza pubblica nazionale, essendo ciò materia di «principi fondamentali» della legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza concorrente in tema di coordinamento della finanza pubblica); cfr. anche Corte cost., 18 febbraio 2010, n. 52 (in *Foro it.*, 2010, I, 3266 con nota di D'AURIA); Corte cost., 24 luglio 2009, n. 237 (in *Foro it.*, 2010, I, 713 con nota di ROMBOLI); Corte cost., 8 maggio 2009, n. 139 (in *Foro it.*, 2009, I, 2938); Corte cost., 14 novembre 2005, n. 417 (in *Foro it.*, 2005, I, 3249 con nota D'AURIA);
- k) sui diritti fondamentali non finanziariamente condizionati cfr. di recente Corte cost., 14 luglio 2018, n. 192 (in *Foro it.*, 2018, I, 1501 con ampia nota di D'AURIA); Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino- Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, 31 gennaio 2018, n. 35;
- k1) per la prima affermazione esplicita della teorica dei diritti fondamentali “non” finanziariamente condizionati nella giurisprudenza costituzionale si veda Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275 (in *Foro it.*, 2017, I, 2591, *Riv. giur. lav.*, 2017, II, 215 (m), con nota di ANDREONI, *Riv. cooperaz. giuridica internazionale*, 2017, fasc. 55, 255, *Riv. giur. lav.*, 2017, II, 364 (m), con nota di CIOLLI, *Giur. costit.*, 2016, 2330, con note di CARLASSARE e LUCARELLI nonché oggetto della News US del 3



gennaio 2017 ai cui approfondimenti di dottrina e giurisprudenza si rinvia) resa su rimessione del T.a.r. per l'Abruzzo - Pescara, ordinanza, 19 marzo 2014, n. 127;

k2) per precedenti interventi della Corte costituzionale in tema di diritto all'istruzione di persone portatrici di handicap, si veda Corte cost. 26 febbraio 2010, n. 80 (in *Foro it.*, 2010, I, 1066, con nota di richiami e in *Famiglia e minori*, 2010, fasc. 4, 31, con nota di PALLIGGIANO) che ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed escludeva la possibilità, già contemplata nell'art. 40, 3° comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente nonché Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7 (oggetto della News in data 15 aprile 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento anche avuto riguardo alla posizione della Corte di Cassazione, sul tema della giurisdizione, e della Corte costituzionale, sul tema dei c.d. diritti tiranni);

l) sui limiti alle assunzioni da parte di Regioni ed enti locali si veda:

11) Corte cost., 12 gennaio 2018, n. 1 (in *Foro it.*, 2018, I, 384), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 9, 2° comma, l. reg. Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, nella parte in cui autorizzava la giunta regionale a derogare dal 2017 ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla vigente normativa per incrementare la dotazione organica dell'autorità portuale regionale ed assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato per un massimo di dieci unità; si legge nella sentenza che deve essere riconosciuta *“la legittimità di disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle regioni e agli enti locali”* in quanto la Corte *“ha escluso che le stesse siano invasive della sfera di competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa, affermando che la incidenza su tale sfera è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica”*;

12) Corte cost., 25 novembre 2016, n. 248 (in *Foro it.*, 2017, I, 72 con nota di ROMBOLI), che ha dichiarato la incostituzionalità di legge della Regione Calabria *“nella parte in cui dispone il subingresso della regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola*

*sciolte ed i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale*”, con elusione del blocco delle assunzioni;

- l3) in ordine alla garanzia costituzionale del pubblico concorso ed alla individuazione delle limitate ipotesi per le quali è possibile derogarvi, Corte cost. 2 marzo 2018, n. 40, in *Foro it.*, 2018, I, 1105, con nota di richiami, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 6, 8° comma, l. reg. Sardegna 29 maggio 2007 n. 2, come modificato dall'art. 3, 22° comma, l. reg. Sardegna 5 marzo 2008 n. 3 e dall'art. 3 l. reg. Sardegna 4 agosto 2011 n. 16, nella parte in cui prevedeva che i dipendenti, esclusi i dirigenti, del centro Hydrocontrol e della Sigma-Invest potessero chiedere, senza alcuna forma di selezione, l'assegnazione all'agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'Arpas; Corte cost., n. 80 del 2018 in *Foro it.*, 2018, I, 1863 con nota di richiami su pronunce originate da assunzioni presso enti della Regione Sicilia in deroga alla regola generale del concorso pubblico.
- m) sulla allocazione delle funzioni amministrative nel quadro di un esercizio unitario delle stesse, Corte cost., 21 gennaio 2016, n. 7 (in *Foro it.*, 2016, I, 770) che – rifacendosi alla fondamentale sentenza della Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 333 (in *Foro it.*, 2004, I, 1004) - ha affermato che una legge statale può legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale in materie di competenza concorrente o residuale delle regioni solo rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e in presenza di esigenze di esercizio unitario di tali funzioni, garantendo la partecipazione dei diversi livelli di governo territoriale coinvolti, secondo il principio di leale collaborazione.